

REGIONE
LOMBARDIA

PROVINCIA
MANTOVA

COMUNE
MANTOVA

Proprietà:

- MARCHINI BRUNO & BIDOLI REMO S.n.c.
- SIG. SAVASI BENITO

COMUNE DI MANTOVA

"PL. DEI QUARANTA"
IN CASTELLETTO BORGO (MN)"

ELABORATO MODIFICATO A SEGUITO DEL RECEPIMENTO
DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA D.C.C. n.56 del
29/09/2011

oggetto:

CONVENZIONE URBANISTICA

DATA

AGOSTO 2011

AGGIORNAMENTO

DICEMBRE 2011

tavola n.

E

Progettisti

Arch. ROSOLINO PIGOZZI

Via Gradaro,18 - 46100 Mantova

tel 0376/220852- E-MAIL studio@architettopigozzirosolinomn.191.it

Geom. FRANCO VENEZIANI

Via Giovanni Arrivabene, 48 - 46100 Mantova

tel 0376/321657 fax 0376/325575 - E-MAIL franco.veneziani@libero.it

SCALA DISEGNI

1:1000

PROGETTISTA

COMUNE DI MANTOVA

PIANO ATTUATIVO DENOMINATO "DEI QUARANTA"

**BOZZA DI CONVENZIONE URBANISTICA
ex legge regionale 11 marzo 2005 n. 12**

L'anno, il giornodel mese di..... in Mantova,

tra

– il Comune di Mantova (C.F 00189800204) in persona del.....domiciliato per la carica nella sede comunale in Mantova, via Roma 39

e

– il Sig. Savasi Benito con sede in Castelletto Borgo, Via Castelletto n 20, C.F. n. SVSBNT33M08H541A ed il Sig. Marchini Bruno quale legale rappresentante dell'Impresa Marchini Bruno e Bidoli Remo s.n.c. con sede in Roncoferraro, via V. Virgilio n. 25, P.IVA n. 00315770206.

PREMESSO CHE

- Il Sig. Savasi Benito proprietario delle aree contraddistinte al N.C.T. del Comune di Mantova Fg 76 dai mapp 141 e 148 aventi un'estensione complessiva di mq 1.785 e l'Impresa Marchini Bruno e Bidoli Remo proprietario delle aree contraddistinte al N.C.T. del Comune di Mantova Fg 76 dai mapp 144 e 145, 147, 306, 374, 378, 381, 383, 384, 507, 508, 509, aventi un'estensione complessiva di mq 47.892,00 comprensiva dei fossi, hanno presentato il piano attuativo denominato "DEI QUARANTA" la cui St, al lordo di via Dragoncello, somma a mq 50.465,00.

VISTI

- la legge regionale 11 marzo 2005, n 12 e s.m.i.;
- i pareri di
- il parere della Commissione Edilizia/Commissione Paesaggio in data.....;

TUTTO CIO' PREMESSO E VERIFICATO

Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.2 I soggetti attuatori si obbligano espressamente ed irrevocabilmente ad assumere le obbligazioni in ordine all'attuazione del piano in premessa citato, come meglio sotto descritte, fino al loro completo assolvimento.

1.3. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo delle aree interessate dal piano, gli obblighi assunti dagli attuatori con la presente convenzione si trasferiscono ai loro aventi causa, e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo.

1.4 In caso di trasferimento a qualsiasi titolo, le garanzie già prestate dai soggetti attuatori non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

ART. 2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

2.1 Gli interventi, da attuarsi subordinatamente alla stipula della presente convenzione, sono disciplinati, oltre che dal presente piano attuativo, dall'art. 20 delle NTA di PRG.

L'area interessata ha una estensione catastale di 50.465,00 mq che la zonizzazione di progetto suddivide nel seguente modo:

- mq 6.818,00 strade pubbliche (compresa via comunale Dragoncello da riqualificare)
- mq 1.760,00 parcheggi pubblici
- mq 7.603,00 verde pubblico
- mq 34.284,00 alle destinazioni d'uso residenziale e accessorie

2.2 La superficie lorda complessiva realizzabile è di mq 20.570,40 da destinare a residenza e/o ad attività accessorie fermo restando che la SI destinata a queste ultime non potrà eccedere il 20% della SI complessiva e che per le stesse si dovrà procedere ad eventuale conguaglio degli standard dovuti mediante monetizzazione sostitutiva.

2.3 Eventuali variazioni al Piano approvato, rispetto a:

- impianto planivolumetrico del piano attuativo;
- limiti di edificabilità da rispettare verso spazi pubblici aperti;
- altezza massima (in ml);
- distanze minime e massime tra edifici;
- destinazioni d'uso ammissibili;

costituiranno Variante al Piano Attuativo da approvarsi secondo la normativa vigente.

ART. 3 MODALITA' DI REPERIMENTO DEGLI STANDARD

3.1 Ai fini della quantificazione degli standard da corrispondere, in analogia a quanto stabilito dall'abrogata Legge Regionale 51/19751, si farà riferimento ai seguenti parametri:

- per la destinazione residenziale, nella misura di 26,5 mq per abitante, in rapporto

- alla capacità insediativa, pari a 50 mq di superficie utile per abitante;
- per la destinazione terziaria, nella misura del 100% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti nelle zone C.
- per gli insediamenti commerciali, si fa riferimento all'art. 10 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.

3.2 La differenza risultante tra il quantitativo di aree che dovrebbero essere cedute al Comune (mq 10.903,31) e quelle che effettivamente verranno cedute, pari a mq 9.363,00, che corrisponde a mq 1.540,31, verrà compensata con il versamento, all'atto della stipula della presente convenzione, della somma di € 61.612,40 (prezzo unitario 40,00 €/mq).

ART. 4 AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

4.1 In osservanza ai disposti delle leggi urbanistiche vigenti, i soggetti attuatori, per sé e per i propri aventi causa, si obbligano a cedere gratuitamente al Comune di Mantova, previo frazionamento a proprio carico, le aree per le opere di urbanizzazione primaria risultanti dal piano attuativo.

Dette aree ammontano a complessivi mq 15.393 circa e risultano così suddivise:

- 1) mq 9.363,00 per verde e parcheggi pubblici
- 2) mq 6.030,00 per strade (al netto della via comunale Dragoncello)

ART. 5 ONERI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE - SCOMPUTO

5.1 Richiamati i disposti e le definizioni di cui all'art. 44, commi 3 e 4, della Legge Regionale della Lombardia 12/2005, i soggetti attuatori si obbligano per sé e per i propri aventi causa a realizzare a propria cura e spese, conformemente alle indicazioni del piano attuativo e del successivo progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, le seguenti opere di urbanizzazione primaria:

- strade complete di isole salvagente e spartitraffico;
 - percorsi pedonali e marciapiedi;
 - percorsi ciclopedonali in fregio alle aree verdi;
- spazi di sosta o di parcheggio;
- fognature:
 - fognature per acque nere;
 - fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali;
- allacciamento e recapito delle fognature nelle reti di fognatura pubblica esistente;
- rete idrica:
 - rete idrica per l'acqua potabile;
 - rete idrica per l'acqua meno pregiata per usi compatibili senza il requisito della purezza potabile;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica
 - almeno n. 1 cabina di trasformazione da media tensione a bassa tensione con capacità 400Kw;
- rete di distribuzione del gas
 - qualora necessaria, almeno n. 1 cabina di decompressione/ depressurizzazione / controllo per il gas metano;
- cavedi multiservizi in quanto necessari;
- cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
- pubblica illuminazione:
 - rete di pubblica illuminazione completa di punti luce;

- spazi di verde attrezzato;
- riqualificazione di via Dragoncello e del tratto di via Guindani in confine con il PL.

Il soggetto attuatore assume inoltre a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle seguenti opere complementari, afferenti le opere di urbanizzazione primaria di cui al presente articolo:

- a) segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa;
- b) impianto automatico temporizzato e comandato a distanza, per l'irrigazione delle aiuole, degli spartitraffico e delle altre aree verdi o comunque piantumate;

5.2 Il soggetto attuatore assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai pubblici servizi. Sono compresi in tale definizione anche i raccordi stradali di qualunque genere.

5.3 La realizzazione delle predette opere da parte dei soggetti attuatori andrà a scomputo totale del contributo relativo ai soli oneri di urbanizzazione primaria, afferenti il conseguimento dei titoli abilitativi edilizi per gli edifici compresi nel piano e secondo gli importi indicati nel computo metrico estimativo, parte integrante del piano attuativo e secondo la normativa di cui all'art. 46 della L.R. 12/2005.

5.4 In caso di adeguamento degli importi di cui all'art. 10.3, non potrà essere richiesto un adeguamento dello scomputo degli oneri di urbanizzazione.

5.5 Dato atto che l'area oggetto di piano attuativo è compresa all'interno delle "Aree agricole nello stato di fatto – Banca dati D.U.S.A.F. 2.0 Uso del Suolo Regione Lombardia (2005-2007)" – il contributo di costruzione per gli interventi di nuova costruzione compresi all'interno della perimetrazione regionale sopra citata, sarà maggiorato del 5% ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 22 dicembre 2008 n.8/8757 e non potrà essere posto a scomputo, relativamente alla quota della maggiorazione afferente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (che dovrà essere integralmente versata secondo quanto stabilito dalla 27 citata D.G.R.). L'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai fini del calcolo della maggiorazione, è determinato come previsto dall'art. 38 comma 7 bis della L.R. 12/05 (comma aggiunto dalla D.G.C. n. 28 del 16/02/2010).

5.6 La realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle modalità di cui al D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. ed al relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010).

ART. 6

PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

6.1 Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto deve essere coerente con lo schema tipo parte integrante del presente piano attuativo. Alla progettazione esecutiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 37, 38, 39, 41, 42 e 44 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

6.2 Il progetto afferente le opere di urbanizzazione dovrà essere presentato entro mesi 12 (mesi) dall'esecutività della delibera di approvazione del piano. Esso deve essere fornito al Comune sia in formato cartaceo che su supporto magnetico-informatico su CD-ROM utilizzando a scelta i seguenti formati:

- elaborati grafici: Autocad (dwg, dxf, dwf), Acrobat (pdf), Jpeg (jpg);
- elaborati testuali: Microsoft Word (doc), Microsoft Excel (xls), Acrobat (pdf).

Gli elaborati su supporto magnetico-informatico devono essere completamente e assolutamente conformi a quelli presentati su supporto cartaceo.

6.3 Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è redatto da tecnici abilitati individuati dai soggetti attuatori a loro cura e spese. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, salvo proroghe motivate o sospensioni per factum principis, il Comune può, previa diffida notificata ai soggetti attuatori, procedere d'ufficio alla redazione del progetto, mediante l'affidamento a tecnici abilitati, a propria cura ma a spese dei soggetti attuatori.

6.4 Entro 3 (tre) mesi dall'avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione e comunque prima del collaudo, il progetto esecutivo deve essere integrato, a cura del direttore dei lavori, dagli elaborati che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrato, nonché da un piano di manutenzione redatto secondo le prescrizioni dell'articolo 40 del d.P.R. n. 554 del 1999.

ART. 7 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

7.1 I soggetti attuatori realizzano direttamente, a proprie cura e spese, le opere di urbanizzazione primaria interne ed esterne al comparto, sotto il controllo del settore Opere Pubbliche del Comune di Mantova con le seguenti modalità :

- mediante sorveglianza in corso d'opera;
- mediante verifica delle opere per un periodo di 3 mesi a decorrere dal completamento dei lavori, diretta ad accertarne il funzionamento.

7.2 Gli esecutori delle opere di urbanizzazione devono essere soggetti qualificati ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e, ove occorra, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46.

ART. 8 TEMPI D'ATTUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

8.1 I tempi d'attuazione del piano sono quelli indicati nel cronoprogramma annesso al piano attuativo, le singole opere dovranno essere realizzate entro anni 5 (cinque) dall'efficacia del titolo edilizio abilitativo.

8.2 Per la realizzazione delle OO.UU i soggetti attuatori convengono di utilizzare l'istanza di permesso di costruire, rinunciando ad altri tipi di titolo abilitativo edilizio.

8.3 In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con regolarità e continuità prima della costruzione o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse, pertanto non verrà rilasciato il permesso di costruire per le opere afferenti gli edifici prima del rilascio del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione e, in ogni caso, non potrà essere attestata la sussistenza dell'agibilità degli edifici privati prima dell'esito positivo del collaudo delle opere di urbanizzazione.

ART. 9 COLLAUDO OPERE URBANIZZAZIONE

9.1 Ultimate le opere di urbanizzazione, i soggetti attuatori presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione dei lavori e richiesta di collaudo comprendente computo metrico finale delle opere realizzate; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese dei soggetti attuatori, che ne devono anticipare l'onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta, nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori e connessi.

9.2 Il certificato di collaudo definitivo dovrà comunque essere emesso entro 3 (tre) mesi dal

termine di cui all'art. 7.1.

9.3 Il collaudo dovrà avvenire nel seguente modo: entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla richiesta inoltrata dai soggetti attuatori per l'accertamento della conformità delle eseguite opere di urbanizzazione ai relativi progetti esecutivi, il collaudatore è tenuto ad eseguire sopralluogo in contraddittorio con i soggetti attuatori medesimi all'uopo da fissare di comune accordo, rilasciando alla stessa o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, in assenza di comprovati ed estrinsecati motivi, il relativo certificato di collaudo e verbale di consegna, entro un mese dal sopralluogo medesimo.

9.4 Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata dei soggetti attuatori ovvero a richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie quest'ultimo ne assume il relativo maggior onere.

Art. 10

GARANZIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

10.1 L'importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese dei soggetti attuatori ammonta a euro 1.032.000,00, come risulta dal quadro economico approvato unitamente al piano attuativo, comprensivo dei costi di costruzione da computo metrico estimativo, I.V.A., spese tecniche per direzione lavori e collaudo, spese per allacciamenti.

10.2 A garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione, i soggetti attuatori per sé e per i propri aventi causa si impegnano a costituire, all'atto della stipula della presente convenzione, a favore del Comune di Mantova, fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari al valore di tali opere stimato in base al bollettino prezzi della CCIAA, oltre agli accessori indicati al comma precedente, e quindi di € 1.227.000,00 che sarà soggetta ad aggiornamento con l'indice ISTAT (costo di costruzione di tronco stradale) dei prezzi, ogni tre anni.

La polizza dovrà, inoltre, essere estesa all'ipotesi di fallimento dei soggetti attuatori o della loro sottoposizione ad altre procedure concorsuali.

10.3 A fronte della presentazione al Comune del progetto esecutivo, e quindi della conoscenza esatta degli importi delle opere, l'importo della fidejussione verrà contestualmente aggiornato nel caso di aumento dei costi delle opere.

10.4 Lo svincolo di tale cauzione (fidejussione o polizza), che dovrà soddisfare l'obbligazione assunta fino all'emissione del certificato di collaudo, avverrà a cura del Comune ed a richiesta dei soggetti attuatori, dopo l'emissione del certificato di collaudo definitivo.

10.5 Fermo restando che l'emissione del certificato di collaudo comporterà, a richiesta dei soggetti attuatori, lo svincolo delle garanzie prestate, le stesse potranno subire riduzioni, in svincolo parziale, a richiesta degli stessi soggetti attuatori e previa emissione di certificato di collaudo parziale funzionale. Lo svincolo delle garanzie prestate dovrà tuttavia avvenire previo eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione residui, nel caso in cui il costo effettivo delle opere sia inferiore all'importo di cui all'art. 10.2.

10.6 La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i soggetti attuatori sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. Dovrà altresì essere esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga a quanto stabilito nell'art. 1945 c.c.. La fideiussione è

operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

10.7 La garanzia si estingue per il 70 % (settanta per cento) del suo importo all'approvazione del collaudo, si estingue per la parte rimanente una volta acquisite le opere di urbanizzazione al patrimonio comunale per gli eventuali adempimenti di cui all'art. 12.3.

ART. 11

ULTERIORI IMPEGNI ED ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE

11.1 Nel caso in cui dall'atto di approvazione del piano urbanistico derivino vincoli preordinati all'esproprio, l'autorità espropriante dovrà svolgere la procedura ai sensi della normativa vigente, con oneri di esproprio a carico dei soggetti attuatori, che li dovranno anticipare a richiesta del Comune.

11.2 E' a carico dei soggetti attuatori l'impegno di eseguire, mediante opportuna pratica catastale, l'accorpamento alle strade comunali del Fg. 76 delle particelle catastali attualmente ricomprese nella sede stradale.

11.3 Lo scarico delle acque meteoriche non dovrà essere superiore a 20 lt/sec per ettaro di area impermeabilizzata, anche mediante la realizzazione di cisterne e/o vasche di laminazione atte ad impedire l'insorgere di disordini igienico-sanitari.

11.3 In adiacenza al filare alberato esistente sul lato ovest del comparto, al fine di minimizzare la concentrazione di inquinanti atmosferici provenienti dalla vicina autostrada A22, deve essere realizzata una barriera vegetale sempreverde con altezza pari a 2-3 ml.

ART. 12

MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

12.1 Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all'articolo 9.4, l'onere della manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo contestualmente all'acquisizione al patrimonio comunale.

12.2 Gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla sostituzione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse dai soggetti attuatori o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo, anche in conseguenza dei lavori di costruzione degli edifici autorizzati devono essere effettuati tempestivamente dai soggetti attuatori, ferma restando la facoltà del Comune di agire anche per il risarcimento del danno.

12.3 Fino all'acquisizione al patrimonio comunale, i soggetti attuatori devono curare l'uso delle opere di urbanizzazione realizzate o in corso di realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle opere connesse con questa, ivi compresa l'adeguata segnaletica e le opere provvisorie e di prevenzione degli incidenti e degli infortuni, nonché i provvedimenti cautelari relativi alla circolazione privata. Fino all'approvazione del collaudo finale resta in capo ai soggetti attuatori ogni responsabilità derivante dall'uso delle predette opere, compresa la circolazione.

Art. 13

REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONI

13.1 Le spese di registrazione e trascrizione conseguenti al presente atto e ad eventuali ulteriori atti da effettuarsi a richiesta del Comune e a cura del medesimo, vengono assunte dai soggetti

attuatori, che invocano tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti. I soggetti attuatori autorizzano la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari, con piena rinuncia all'ipoteca legale e con esonero del conservatore da ogni responsabilità.

Art. 14
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

14.1 L'inadempimento degli obblighi e/o l'inosservanza dei doveri previsti agli articoli 7 e 11 della presente convenzione costituiscono giusta causa per la risoluzione del contratto e per la successiva dichiarazione di decadenza dei titoli edilizi abilitativi conseguiti nell'ambito della realizzazione del Piano Attuativo.

Art. 15
PENALI

15.1 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati negli artt. 6, 7, 8, e 9 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo lavori come indicato nel relativo progetto esecutivo, sino ad un massimo del 10 % dell'importo lavori.

15.2 Nel caso di violazioni alle norme contrattuali tutte del presente atto sono richiamate le sanzioni discendenti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 16
CONTROVERSIE

16.1 Per la risoluzione di ogni eventuale controversia, che comunque si riferisca all'interpretazione ed all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, sarà competente il Tribunale di Mantova.

ART. 17
DISPOSIZIONI FINALI

17.1 Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso il Comune di Mantova.

17.2 Il Comune, a mezzo del legale rappresentante, dà atto di aver ricevuto la somma di euro 1.032.000,00 di cui all'art. 3.2. della presente convenzione mediante versamento effettuato presso il Tesoriere Comunale; il Comune prende anche atto che i soggetti attuatori hanno costituito a favore dello stesso Comune fidejussione n..... in data presso la Bancaa garanzia delle obbligazioni di cui all'art. 5 e per gli importi ivi previsti.

17.3 Per quanto non contemplato nella presente convenzione, è fatto specifico riferimento alle disposizioni di legge e provvedimenti già citati in premessa, nonché al Regolamento Edilizio e P.R.G. vigenti del Comune di Mantova vigenti alla data odierna.

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO

PER IL COMUNE

PER LA DITTA

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. si approvano espressamente i seguenti articoli 1.3, 1.5, 14, 15 e 16.